



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

Determinazione n° 49 del 30-11-15

**Oggetto: AFFIDAMENO CONTRATTO ASSICURATIVO COLPA LIEVE.
CIG X2616DF630**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **novembre** in Simala,
nell'Ufficio Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco Geom. Giorgio Scano, n. 09/2015, prot. n. 2929 del 06.08.2015, con cui assegna la titolarità di Responsabile del servizio per il Settore Tecnico, Amministrativo ed Economico-finanziario al sottoscritto dipendente Geom. Andrea Mocci, per il periodo dal 01/08/2015 al 31/12/2015;

ACQUISITI:

- l'istruttoria del Responsabile del procedimento sulla quale viene espresso il proprio parere favorevole quale responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 22.07.2015 e s.m.i.;
- il Piano di Gestione 2015, approvato con deliberazione G.C. n° 35 del 22/07/2015, e s.m.i.;
- La deliberazione G.C. n° 47 del 01.10.2015 “Bilancio di Previsione 2015 – 2017. Prelievo n. 1 dal Fondo di riserva”

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di organizzazione dei Servizi del Comune;
- Il Regolamento di contabilità;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n°54/2007;

ACQUISITI :

- il proprio parere favorevole quale Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147- bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147- bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii.;

- VISTI:

- la L.R. 7 agosto 2007, n° 5;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.mm.ii.;

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n°54/2007;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.L.gvo 163/2006 che consente per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- DATO ATTO che:

a) con determinazione Resp. Servizi area Amministrativa ed Affari Generali n° 09 del 09.06.2011 si è provveduto ad affidare alla ditta "Servizi di Brokeraggio s.a.s. di Pau Giovanni" con sede ad Oristano in via San Simaco n° 55, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi (RUI) al n. B 000052982 dal 05.02.2007 per attività di broker, tipologia attività di intermediazione Assicurativa, il servizio di brokeraggio relativo alle polizze assicurative del Comune di Simala per tre anni;

- DATO ATTO che:

- con deliberazione G.C. n. 42 del 06.06.2011 si impartivano direttive al Resp. Servizio Affari Generali per avvalersi della figura del Broker assicurativo per la rivisitazione dell'intero pacchetto delle polizze in essere con possibilità di integrazione e/o modificazione delle stesse, dando atto che i responsabili dei servizi interessati alle assicurazioni del comune devono quindi rivolgersi al broker individuato dal R.d.S. AA.GG.;

- al fine di garantire l'Amministrazione Comunale con determinazione area tecnica n° 58 del 20.09.2013 si è provveduto alla stipula di una nuova polizza per la copertura di "Danni Patrimoniali derivanti da Colpa Lieve all'Ente Pubblico" ovvero per la responsabilità civile e professionale derivanti all'Ente Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti - fatti - omissioni commessi nell'esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il contraente stesso deve rispondere a norma di legge indicate in dettaglio nella "scheda di copertura"; assicurazione estesa a garantire il contraente dall'azione promossa da terzi danneggiati, qualora in base a qualsiasi norma di legge o regolamento, sussista anche la responsabilità diretta dell'Ente contraente stesso. Garanzia operante con esclusione dei casi di dolo o colpa grave dei soggetti personalmente responsabili, accertati con provvedimento definitivo dell'Autorità competente, con la precisazione che la polizza deve prevedere la possibilità di estensione della stessa per dolo e colpa grave con pagamento del premio integrativo a carico dei singoli soggetti assicurati

;

- il broker come sopra individuato ovvero Servizi di Brokeraggio s.a.s. di Pau Giovanni a seguito di effettuazione di una ricerca di mercato ha individuato nella Compagnia Lloyd's Italian con sede in Corso Garibaldi 121 a 20121-Milano, Partita Iva 106557001504 la compagnia che presenta l'offerta più vantaggiosa comparata alle garanzie fornite;

VISTA

- la polizza in oggetto della Compagnia LLOYD'S Italian (Ufficio Italiano dei Lloyd's) con sede a Milano, è sintetizzata come segue:

- Oggetto: "Responsabilità Patrimoniale Colpa Lieve"
- Descrizione del rischio: Esercente una amministrazione pubblica comunale con sede nel Comune di Simala (OR) in Via Cagliari n. 1, con non oltre 500 abitanti, anche con attività sul territorio comunale e quindi presso terzi.
- Garanzia prestate e massimale assicurato: € 500.000,00 ogni e ciascuno sinistro ed in aggregato annuo;
- Franchigia: € 2.500,00
- retroattività: 2 anni dalla decorrenza;
- Postum: non operante;

DATO ATTO che la polizza in oggetto SCADE IL 19.12.2015;

VISTA la comunicazione della ditta Servizi di Brokeraggio sas in data 26.11.2015 con la quale si comunica la scadenza della polizza ed il premio per la stessa ammontante ad € 2.152,00 ovvero invariato rispetto all'anno precedente;;

VISTO l'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

RITENUTO:

- a) sulla base di quanto suesposto continuare a garantire il Comune di Simala da eventuali "danni da Responsabilità patrimoniale colpa lieve";
- b) conveniente per l'amministrazione procedere ad affidare la stipula della polizza suddetta per garantire l'amministrazione nell'eventualità si verificano danni dai rischi in oggetto;

- c) conveniente per l'Amministrazione continuare ad avvalersi del Broker suddetto in quanto ha dimostrato competenza e puntualità dell'esercizio delle funzioni ed ha mantenuto costante il premio assicurativo di che trattasi;
- d) di affidare ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stipula della suddetta polizza assicurativa "Responsabilità Patrimoniale Colpa Lieve" per anni uno alla ditta Servizi di Brokeraggio s.a.s. Giovanni Pau con sede ad Oristano in via San Simaco n° 55, cod. Fiscale e Partita IVA 03053630236 per l'importo annuo di € 2.152,00;
- e) dare atto che il contratto assicurativo non potrà essere rinnovato senza adozione di apposita determinazione da parte del responsabile del Servizio con assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che al presente servizio è assegnato il seguente codice **CIG X2616DF630**;

ATTESTATA:

- la congruità del prezzo offerto;
- che l'offerta è economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione sia per il prezzo che per le condizioni offerte;

ACCERTATA la disponibilità delle somme necessarie per il servizio suddetto sul cap. 290-0 in competenza 2015 "Oneri per assicurazioni contro danni";

DATO ATTO che al presente servizio è assegnato il seguente codice **CIG X1B16DF62A**;

VISTO l'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Servizi di Brokeraggio di Pau Giovanni sas giusto DURC emesso dall'INAIL – Sportello Unico Previdenziale in data 11.11.2015 prot. INAIL 1619511 acquisito in data 26.11.2015;

D E T E R M I N A

- LA PREMESSA costituisce parte integrale della presente determinazione;

- DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le motivazioni e normative in premessa, a seguito di espletamento della trattativa privata da parte del Broker alla ditta Servizi di Brokeraggio s.a.s. Giovanni Pau con sede ad Oristano in via San Simaco n° 55, cod. Fiscale e Partita IVA 03053630236, PER ANNI UNO, la polizza assicurativa in "Responsabilità Patrimoniale Colpa Lieve" del Comune di Simala per un premio annuo di € 2.152,00 (duemilacentocinquantadue/00);

- ASSUMERE, per la stipula della polizza in oggetto, in favore della ditta Servizi di Brokeraggio s.a.s. Giovanni Pau con sede ad Oristano in via San Simaco n° 55, cod. Fiscale e Partita IVA 03053630236: impegno di spesa di € 2.152,00 (duemilacentocinquantadue/00) con imputazione al cap. 290/1 competenza 2015 "Oneri per assicurazioni Tutela legale e colpa lieve";

- DARE ATTO che nell'eventualità che i Responsabili dei Servizi decidano di stipulare con la stessa compagnia assicuratrice l'estensione della polizza per colpa grave, sarà loro cura nel caso non optino per il pagamento diretto del premio, comunicare al Servizio Ragioneria del comune la disposizione di dare mandato allo stesso ufficio per effettuare il pagamento ponendolo a carico delle proprie retribuzioni.

competenza 2015 "Oneri per assicurazioni contro danni";

- DI DARE ATTO che:

- 1) Il legale rappresentante della Servizi di Brokeraggio s.a.s. Giovanni Pau di Oristano, dovrà per quietanza del pagamento provvedere alla stipula delle polizze di che trattasi;
- 2) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della L. 136/2010, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della medesima legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- 3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche

con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

- 4) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante. AI fini del presente affidamento il **CIG** da indicare per le suddette operazioni è il seguente **X2616DF630**;
- 5) I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tale comunicazione è acquisita agli atti del presente contratto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
- 6) L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo informa tempestivamente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Oristano, che procedono alla risoluzione del contratto.
- 7) Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 136/2010 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) Legge n. 217/2010 e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) Legge n. 217/2010 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla suddetta legge e qui richiamate senza eccezioni per essere pienamente applicate.
- 8) Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 della suddetta Legge, effettuate su un conto corrente bancario o postale non dedicato ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CIG.
- 9) Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui ai suddetti punti 5, 6, 7 e 8, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17 della L. 24/11/1981 n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, di cui ai precedenti commi sono applicate dal Prefetto della Provincia di Oristano e, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 della 1^a c. della citata legge n. 689/1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'Autorità che ha applicato la sanzione, quindi foro competente è il tribunale di Oristano. L'Autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 10) Costituisce causa di risoluzione del contratto in ossequio all'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle suddette operazioni.
- 11) al fine di garantire l'osservanza del D.Lgs. n. 136 del 23/08/2010 art. 3 comma 1 e ss.mm.ii., la ditta affidataria del servizio dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale comunica le modalità dei pagamenti relativi al servizio di che trattasi (cod. IBAN o altra modalità che consenta la tracciabilità dei flussi finanziari) ed i nominativi delle persone autorizzate ad operare sul conto dedicato anche in via non esclusiva all'intervento in oggetto.
- 12) il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DARE ATTO che il contratto assicurativo di che trattasi **NON POTRA' ESSERE RINNOVATO** senza adozione di apposita determinazione da parte del responsabile del Servizio con assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Servizi di Brokeraggio di Pau Giovanni sas giusto DURC emesso dall'INAIL – Sportello Unico Previdenziale in data 11.11.2015 prot. INAIL 1619511 acquisito in data 26.11.2015;

LIQUIDA

a fronte dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per la stipula della polizza in oggetto, in favore della ditta "Servizi di Brokeraggio di Pau Giovanni s.a.s." con sede ad Oristano in via San Simaco n° 55, cod. Fiscale e Partita IVA 03053630236 la somma di € 2.152,00

(duemilacentocinquantadue/00) con imputazione al cap. 290/1 in competenza 2015 "Oneri per assicurazioni tutela legale e colpa lieve".=.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

art.151, comma 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno di spesa registrato al n. _____

Simala, li

Il Ragioniere (Responsabile del
Procedimento)
Coni Rag.ra Teresa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Andrea Mocci

La presente determinazione con n. _____ allegati viene trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il suo invio a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile Settore Tecnico Amministrativo
- Responsabile Settore Sociale Culturale
- Responsabile Settore Economico Finanziario
- Ufficio Economato
- Ufficio di Provenienza (originale ed allegati)
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Amministrativo
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali
- _____

Simala, 01-12-15

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Mocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. nr. _____ **del** _____

Rep. n. 583

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, e consegnata agli Uffici sopraindicati.

Simala, li 01-12-15

Il Messo Comunale
Sig.ra Anna Clara Casu
